



COPIA

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE PENALI

IL PRIMO PRESIDENTE

Vista l'ordinanza della Sesta Sezione penale emessa in data 12/10/2016, depositata in data 17/11/2016, e pervenuta alla Cancelleria delle Sezioni Unite penali in data 21/11/2016, con la quale è stata disposta la rimessione alle Sezioni Unite penali del ricorso di cui al procedimento **9342/2016** R.G., essendosi ravvisato un contrasto giurisprudenziale;

Visti gli artt. 610 comma 3 e 618 c.p.p.;

a s s e g n a

il suddetto ricorso alle Sezioni Unite penali disponendo la trasmissione degli atti all'Ufficio del Massimario penale per la redazione della relazione illustrativa;

f i s s a

per la trattazione del ricorso in camera di consiglio art. 611 c.p.p. il giorno

23 febbraio 2017

d e s i g n a

quale relatore del ricorso il Consigliere Carlo Zaza .

Roma, **7 DIC. 2016**

Il Primo Presidente
Giovanni Canzio

48706 / 16



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

Composta da:

FRANCESCO IPPOLITO
MAURIZIO GIANESINI
ANNA PETRUZZELLIS
ANGELO COSTANZO
ALESSANDRA BASSI

- Presidente -

- Rel. Consigliere -

CAMERA DI CONSIGLIO
DEL 12/10/2016

Sent. n. sez.
1438/2016

REGISTRO GENERALE
N.9342/2016

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

Pubblico Ministero presso il Tribunale di Firenze
contro
YANG XINJAO nato il 21/03/1966

avverso il decreto del 26/11/2015 del TRIBUNALE di FIRENZE
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;
lette le conclusioni del PG PAOLA FILIPPI che chiede ritrasmettersi alla Corte di
appello di Firenze l'appello del Pubblico ministero.

Udit i difensori Avv.;

18 NOV 2016 in data coline si sostituisce il sostituto
dell'ordinanza 48706/16

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Silvana Li Pucchio

48706/16



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

Composta da:

FRANCESCO IPPOLITO
MAURIZIO GIANESINI
ANNA PETRUZZELLIS
ANGELO COSTANZO
ALESSANDRA BASSI

- Presidente -

CAMERA DI CONSIGLIO
DEL 12/10/2016

Sent. n. sez.
1438/2016

REGISTRO GENERALE
N.9342/2016

- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

YANG XINJAO nato il 21/03/1966

avverso il decreto del 26/11/2015 del TRIBUNALE di FIRENZE

sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;
lette le conclusioni del PG PAOLA FILIPPI che chiede ritrasmetterli alla Corte di
appello di Firenze l'appello del Pubblico ministero.

Udit i difensori Avv.;

RITENUTO IN FATTO

1. Nel proc. n. 8/15 MP-SIPPI la Corte di appello di Firenze ha dichiarato inammissibile l'appello del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze contro il provvedimento con cui il Tribunale di Firenze ha respinto (per mancanza dei presupposti soggettivi) la richiesta di applicare la misura di sicurezza della confisca di beni nei confronti di Xinjao Yang, con propedeutico sequestro, e - non ritenendo appellabile ex art. 27 d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159/2011 il provvedimento del Tribunale - ha trasmesso il ricorso alla Corte di cassazione ex art. 568, comma 5, cod. proc. pen..

2. Il Procuratore generale, aderendo alla interpretazione secondo cui il provvedimento di diniego della confisca è appellabile, chiede che questa Corte ritrasmetta alla Corte di appello di Firenze il ricorso del Pubblico ministero.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L'art. 27, commi 1 e 2, d. lgs. 6 settembre 2011 n. 159 statuisce che:

"1. I provvedimenti con i quali il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati, la revoca del sequestro ovvero la restituzione della cauzione o la liberazione delle garanzie o la confisca della cauzione o la esecuzione sui beni costituiti in garanzia sono comunicati senza indugio al procuratore generale presso la corte di appello, al procuratore della Repubblica e agli interessati.

2. Per le impugnazioni contro detti provvedimenti si applicano le disposizioni previste dall'articolo 10. I provvedimenti che dispongono la confisca dei beni sequestrati, la confisca della cauzione o l'esecuzione sui beni costituiti in garanzia diventano esecutivi con la definitività delle relative pronunce".

2. Nella materia si contrappongono due indirizzi fra loro contrari sia nel metodo sia nell'esito.

2.1. Secondo il primo indirizzo, sinora seguito nella Sesta sezione, l'art. 27, comma 1, d. lgs. n. 159/2011 indica esplicitamente alcuni provvedimenti da comunicare senza indugio alle parti, pubbliche e private, del processo di prevenzione. Tra questi menziona la revoca del sequestro (la quale conclude un giudizio di prevenzione che segue alla concessione del provvedimento di

ablazione temporanea) ma non la mera elezione della richiesta di confisca (che non è preceduta da un iter processuale che abbia portato alla iniziale provvisoria concessione del sequestro). Il comma 2, della disposizione definisce l'ambito oggettivo dei provvedimenti appellabili (perimetro delineato dal riferimento all'art. 10 d. lgs. n. 159/2011) richiamando solo i provvedimenti elencati nel comma 1. Ne deriva la non appellabilità del rigetto della richiesta di confisca non preceduta da sequestro, perché l'elenco degli atti impugnabili è tassativo (art. 568, comma 1, cod. proc. pen.). Pertanto, *"il decreto di rigetto, ex artt. 20 e 22 d. lgs. n. 159 del 2011, della richiesta di confisca non preceduta da sequestro anticipatorio, non è appellabile ma ricorribile per cassazione per violazione di legge, per il rinvio all'art. 666 cod. proc. pen. ex artt. art. 7, comma 9, e 23 d. lgs n. 159/2011"*, e comunque ex art. 568 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 26842 del 03/06/2015, Rv. 263948; Sez. 6, n. 46478 del 17/10/2013, Rv. 257748).

A sostegno di questa posizione - che si autodefinisce come improntata a una *"stretta interpretazione letterale della disciplina normativa di riferimento"* - viene ulteriormente osservato che: a) una interpretazione più estesa *"inciderebbe sulle prerogative sostanziali e processuali del prevenuto, modificandone negativamente l'assetto garantito dalla tassatività della indicazione degli atti impugnabili"*; b) la limitazione dell'appellabilità dei provvedimenti di diniego della confisca alle sole decisioni precedute dalla concessione del sequestro *"trova una sua logica giustificativa proprio nella valutazione originariamente resa in occasione della concessione del provvedimento anticipatorio"*, mentre l'appellabilità risulta *"non confacente all'interesse della collettività là dove, neppure nella considerazione sommaria che accompagna la concessione del provvedimento anticipatorio siano stati riscontrati (...) i presupposti utili alla adozione del provvedimento ablativo"*, ferma restando, comunque, la possibilità di impugnare siffatta decisione in sede di legittimità e per profili inerenti alla mera violazione di legge (Sez. 6, n. 46478 del 2013, citata).

2.2. A esito opposto giunge l'indirizzo che, nella più recente delle sentenze che lo adottano, si definisce *interpretazione costituzionalmente orientata* dell'art. 27 d. lgs. n. 159/2011 e afferma che *"il decreto con cui il Tribunale rigetta la richiesta di applicazione della misura patrimoniale della confisca non preceduta da sequestro anticipatorio è impugnabile mediante appello, all'esito del quale il giudice del gravame può disporre per la prima volta sia la confisca sia, ove ne ricorrano i presupposti, il sequestro, quale misura urgente volta ad evitare la dispersione dei beni e ad assicurare il conseguimento delle finalità cui è preordinata la confisca"* (Sez. 2, n. 26303 del 24/05/2016, Rv. 26715201).

Nella stessa linea precedenti sentenze hanno affermato che la appellabilità del decreto con cui il Tribunale rigetta la richiesta di confisca non preceduta da sequestro deriva, sebbene non specificamente prevista, dalla *ratio* normativa e evita di trattare difformemente situazioni che sono analoghe perché risolvendosi nella mancata ablazione di beni ritenuti di provenienza illecita (Sez. 5, n. 6083 del 01/10/2015, dep. 2016, Rv. 266603; Sez. 1, n. 43796 del 24/09/2015, Rv. 264754; Sez. 1, n. 43795 del 24/09/2015, Rv. 264856; Sez. 5, n. 494 del 01/10/2014, dep. 2015, Rv. 262213). A sostegno di questo indirizzo sono addotti vari argomenti: a) l'interpretazione letterale dell'art. 27 d. lgs. n. 159/2011 renderebbe i poteri di impugnazione del Pubblico ministero (contro il rigetto della richiesta di confisca non preceduta da sequestro potrebbe solo ricorrere per cassazione per violazione di legge) minori di quelli dell'imputato e dovrebbe reggersi su una ragionevole giustificazione in termini di adeguatezza e proporzionalità, come ricordato dalla Corte costituzionale (sentt. nn. 26 e 320 del 2007) che invece non si ravvisa, anche perché se si ammette l'appello del Pubblico ministero contro il rigetto della mera richiesta di confisca, l'esercizio del diritto di difesa è assicurato al proposto dal contraddittorio di primo grado e dalla possibilità di presentare memorie di replica alle argomentazioni espresse dal Pubblico ministero nell'atto di appello; b) *"non è dato comprendere per quale ragione il legislatore avrebbe escluso un gravame di merito solo avverso il diniego di confisca non preceduto da sequestro, lasciando aperta tale possibilità quando la revoca del sequestro recentemente disposto si traduca in un impedimento alla confisca"* (Sez. 2, n. 26303 del 2016, cit.) perché non convince l'argomento che la previa concessione del sequestro fonda una esigenza di maggiore approfondimento nel merito, se si considera che la precedente valutazione è stata espressa dallo stesso giudice che ha poi disposto la revoca. Inoltre, viene osservato che l'interpretazione letterale dell'art. 27 d.lgs. n. 159/2011 conduce: a) a un irrazionale frazionarsi del procedimento nel caso di rigetto della richiesta di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale proposta congiuntamente a quella patrimoniale; b) a privare di unitarietà il sistema delle misure di prevenzione che, invece, come precisato dalla Corte costituzionale (sent. n.106/2015) ha carattere unitario perché mira a accertare una pericolosità che rileva sia per le misure di prevenzione personale sia per quelle di prevenzione patrimoniale. Un ulteriore argomento viene sviluppato nei termini che seguono: *"la lettura logico-sistematica degli artt. 24, 20 e 22 d. lgs n. 159 del 2011 rende evidente che (...) la funzione delle varie forme di sequestro (...) è quella di anticipare gli effetti della confisca e la loro eventuale adozione è meramente eventuale e, in ogni caso, strumentale ad assicurare le*

finalità dalle stesse perseguite", per cui "ritenere ammissibile l'appello soltanto riguardo alla revoca del sequestro e non al diniego della confisca provocherebbe una grave disarmonia sistematica, riservando illogicamente una disamina più approfondita nel merito unicamente a un provvedimento interinale e provvisorio piuttosto che a quello principale cui esso accede" (Sez. 1, nn. 43795 e 43796 del 2015, citate).

3. E' palese la incompatibilità fra le affermazioni di principio espresse dai due sopra richiamati indirizzi della giurisprudenza di questa Corte, quale emerge anche dalla comparazione fra le massime che ne sono state estratte. Nelle sentenze che li esprimono sono esplicitate argomentazioni volte a confutare quelle dell'indirizzo contrario, per cui risulta esservi un consapevole contrasto giurisprudenziale che rende doveroso, ex art. 618 cod. proc. pen., rimettere la questione alle sezioni unite (Sez. 6, n. 2801 del 12/10/1993 Rv. 19602901; Sez. 6, n. 865 del 24/03/1993, Rv. 19419301).

P.Q.M.

Rimette la questione alle sezioni Unite

Così deciso il 12/10/2016

Il Consigliere estensore

Angelo Costanzo



Il Presidente

Francesco Ippolito

